

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
18 APRILE 2007
19 APRILE 2007

Relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'unico punto all'Ordine del giorno – PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (di seguito per brevità anche "Legge Risparmio"), come successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 (di seguito anche "Decreto Correttivo"), ha introdotto una serie di significative modifiche alle disposizioni contenute tanto nel Codice Civile che nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito per brevità anche "TUF" o "Testo Unico della Finanza") con l'obiettivo di rendere più efficace la tutela del risparmio investito in strumenti finanziari.

Il disegno riformatore sotteso a tale intervento normativo è piuttosto ampio ed eterogeneo e ha coinvolto, tra l'altro, la disciplina della governance delle società quotate, la regolamentazione dei mercati, la disciplina dell'informazione societaria e della revisione contabile.

L'art. 8, Il C, del Decreto Correttivo prevede che le società già costituite alla data di entrata in vigore dello stesso, adeguino, entro il 30 giugno 2007, lo statuto sociale alle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge Risparmio.

Tanto premesso, il consiglio di amministrazione, in considerazione della convocazione dell'Assemblea per altri motivi e tenuto conto dell'approssimarsi della scadenza del 30 giugno, ritiene opportuno proporre all'Assemblea l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge Risparmio come successivamente modificata. Con l'occasione si promuovono altresì alcuni emendamenti di aggiornamento (art. 5 e art. 8), orientati a dare maggiore completezza e chiarezza al dettato statutario e a recepire alcune raccomandazioni (termine di deposito delle liste alla carica di Amministratore e Sindaco) dell'edizione del mese di marzo 2006 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Nell'ottica di mantenere sostanzialmente inalterato il meccanismo preesistente, già caratterizzato dalla presenza di un sistema di voto di lista, si propone di introdurre norme che consentano all'interno del consiglio di amministrazione un'adeguata presenza di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. L'occasione consente inoltre di allineare alle nuove norme le regole statutarie relative alla nomina, in seno al consiglio e al collegio sindacale, di componenti espressi dalla minoranza. Sono state, infine, introdotte clausole volte a regolamentare la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Si segnala, tuttavia, che alla data odierna, detto adeguamento non può che ritenersi parziale. Si ricorda, infatti, che la Legge Risparmio per definire esattamente il contenuto di alcuni precetti, individuati esclusivamente in via generale, fa ampio rinvio alla normativa secondaria che attualmente è ancora in via di definizione. La presente proposta per l'adozione di adeguamenti statutarî viene dunque presentata sulla base delle conoscenze disponibili alla data odierna. E' tuttavia possibile che il contesto normativo di riferimento sussistente alla data dell'assemblea, risulti modificato a seguito della formale emanazione degli interventi normativi di natura regolamentare da parte della CONSOB.

A riguardo, si segnala che il consiglio di amministrazione, per quanto di propria competenza, valendosi della prerogativa riconosciuta dallo statuto sociale (art. 19) in conformità a quanto previsto dall'art. 2365, IIC, del Codice civile, potrà provvedere ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni normative.

Tutto ciò premesso, si sottopongono alla Vostra approvazione gli adeguamenti statutari di seguito analiticamente commentati ed evidenziati nel testo raffrontato e rapportato in calce alla presente relazione.

Capitale Sociale (art. 5)

L'integrazione di cui all'art. 5 consiste nell'introduzione, nel terzo comma, dell'indicazione espressa del termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale ivi richiamato; tale precisazione è stata proposta a solo fine di uniformità espositiva del testo rispetto alla formulazione degli altri commi dell'art. 5 dedicati agli altri aumenti di capitale.

Diritto di intervento (art. 8)

Si propone di uniformare il dettato dell'art. 8 alla disciplina prevista dall'art. 2370 c.c. ("Diritto di intervento all'assemblea ed esercizio del voto"), prevedendo che siano legittimati ad intervenire alle riunioni assembleari gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario entro i due giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea.

Composizione del Consiglio di Amministrazione (art. 14)

Le modifiche proposte all'art. 14 si rendono necessarie alla luce di quanto previsto dall'art. 147 ter del TUF, introdotto con la Legge Risparmio.

In particolare, da una parte sono stati inseriti vincoli tesi a consentire che almeno un amministratore espresso dalla minoranza venga tratto da una lista che non sia collegata in alcun modo con la lista risultata prima per numero di voti e dall'altra, in attesa dell'emanazione delle relative norme regolamentari da parte della CONSOB, sono state chiarite le modalità per determinare la partecipazione minima al capitale necessaria per la presentazione delle liste per l'elezione degli amministratori.

Inoltre, in conformità all'art. 147 ter, IV C, TUF, sono state dettate delle regole volte a consentire la presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione di un adeguato numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, III C, TUF.

Con l'occasione sono state altresì apportate delle modifiche in tema di modalità di presentazione di liste, in conformità al Codice di Autodisciplina delle società quotate nell'edizione del mese di marzo 2006, portando da 10 a 15 giorni prima dell'assemblea il termine per il deposito delle liste ed eliminando, nell'ottica della semplificazione, l'onere di comprovare la percentuale di partecipazione utile alla presentazione delle liste nei due giorni che precedono l'adunanza assembleare.

Adunanze del Consiglio (art. 16)

Conformemente alla previsione di cui all'art. 151, II C, TUF nel testo novellato dalla Legge Risparmio, si propone di recepire formalmente nell'art. 16 dello statuto la facoltà di ciascun membro del Collegio Sindacale di convocare individualmente il consiglio di amministrazione previa richiesta al presidente del consiglio stesso.

Poteri del Consiglio – Deleghe (art. 19)

In conformità a quanto previsto dall'art. 154 bis del TUF, introdotto dalla Legge Risparmio, si propone di attribuire alla competenza del consiglio di amministrazione il potere di nomina e revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in quanto la gestione della società compete in via esclusiva agli amministratori.

In tal modo verrebbero posti in capo ad un unico soggetto, che dovrà aver maturato un'adeguata esperienza professionale, i compiti e le responsabilità in merito alla redazione dei documenti contabili così da rafforzare i processi di verifica della correttezza delle informazioni societarie.

Collegio sindacale (art. 22)

Tenuto conto che l'art. 148, comma 2, del TUF dispone che le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte della minoranza, vengano determinate con regolamento CONSOB, in attesa dell'emanazione di dette norme regolamentari, viene proposto di conservare il meccanismo attuale di elezione del collegio sindacale, per quanto si sia ritenuto comunque (i) di recepire formalmente la previsione dell'art. 148 comma 2 bis, del TUF che assegna alla minoranza la designazione del presidente del collegio sindacale, (ii) di precisare che il membro del collegio sindacale espresso da parte della minoranza, dovrà appartenere ad una lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Con l'occasione sono state altresì apportate delle modifiche in tema di modalità di presentazione di liste, in conformità al Codice di Autodisciplina delle società quotate nell'edizione del mese di marzo 2006, portando da 10 a 15 giorni prima dell'assemblea il termine per il deposito delle liste ed eliminando, analogamente a quanto sopra previsto per il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica della semplificazione, l'onere di comprovare la percentuale di partecipazione utile alla presentazione delle liste nei due giorni che precedono l'adunanza assembleare.

Infine, in attesa dell'emanazione da parte della CONSOB di norme regolamentari che disciplinino la materia dei limiti al cumulo di incarichi di amministrazione e controllo in capo ai sindaci, si propone di eliminare l'attuale disposizione sui limiti al cumulo degli incarichi.

STATUTO SOCIALE DELLA SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.

| Testo attuale | Testo proposto |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">TITOLO I ELEMENTI IDENTIFICATIVI ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "Seat Pagine Gialle S.p.A.". La denominazione sociale può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini e/o interpunzione. La Società può validamente identificarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con la denominazione abbreviata "SEAT S.p.A." oppure "SEAT PG" senza vincoli di rappresentazione grafica.</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO I ELEMENTI IDENTIFICATIVI ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE INVARIATO</p> |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 - SEDE</p> <p>La Società ha sede a Milano e sede secondaria a Torino.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 - SEDE INVARIATO</p> |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 - DURATA</p> <p>La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 - DURATA INVARIATO</p> |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 - OGGETTO</p> <p>La Società ha per oggetto l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche on line; la raccolta e l'esecuzione - anche per conto terzi - della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 - OGGETTO INVARIATO</p> |

| | |
|--|--|
| <p>in permuta di beni o servizi; la gestione di attività - anche promozionale - nel campo della comunicazione pubblicitaria e delle iniziative di relazioni pubbliche; l'esercizio, l'elaborazione e la vendita, con ogni mezzo tecnologico e con qualsiasi supporto trasmissivo, anche on line e via Internet, di ogni tipo di servizi di documentazione comunque concernenti le molteplici forme dell'attività economica, quali, esemplificativamente, le banche dati e i servizi di supporto al commercio di beni e servizi; la gestione di tutte le attività connesse al trattamento e all'esercizio dell'informazione di qualsivoglia genere e in qualunque forma svolta, ivi comprese quelle concernenti l'esercizio e la commercializzazione dei servizi di comunicazione di qualunque tipo, e quindi anche telematica ed elettronica, e con qualsivoglia strumento e modalità, inclusa la gestione di reti di comunicazione elettronica, nonché in genere di tutte le attività, produttive e commerciali, correlate, complementari o strumentali all'ambito di operatività sopra illustrato.</p> <p>La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale; a tal fine può anche assumere, direttamente o indirettamente - in via non prevalente e nei limiti di legge -, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, con espressa esclusione di qualsiasi attività inerente alla raccolta del pubblico risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge.</p> | |
| <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE ED OBBLIGAZIONI ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE</p> <p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a € 250.182.014,46 diviso in n. 8.203.325.696 azioni ordinarie e n. 136.074.786 azioni di risparmio, del valore nominale di euro 0,03 ciascuna.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10 per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE SOCIALE ED OBBLIGAZIONI ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE</p> <p>Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a € 250.182.014,46 diviso in n. 8.203.325.696 azioni ordinarie e n. 136.074.786 azioni di risparmio, del valore nominale di euro 0,03 ciascuna.</p> <p>Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10 per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata</p> |

cata della revisione contabile.

L'Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2003, così come integrata dalla delibera assembleare del 15 aprile 2004, ha deliberato che: (i) il capitale sociale si può ulteriormente incrementare per massimi € 3.098.853,24 mediante emissione di massime n. 103.295.108 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, da offrirsi in sottoscrizione ad amministratori della Società ed a dipendenti della stessa ovvero a dipendenti dell'eventuale società controllante, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero delle società controllate, per effetto dei piani di stock option assunti dalla Società; (ii) il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, entro il 23 dicembre 2008, per massimi complessivi € 5.031.630,39, mediante emissione di massime n. 167.721.013 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, con esclusione del diritto di opzione nei termini di seguito illustrati, a servizio di piani di stock option assunti dalla Società e/o degli ulteriori piani che dovessero essere adottati dal Consiglio di amministrazione, da offrirsi in sottoscrizione: (i) a dipendenti della Società, ovvero dell'eventuale società controllante, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero delle società controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441 ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e/o (ii) limitatamente a massime n. 16.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, ad amministratori delegati (non dipendenti) della Società, ovvero delle società controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso l'esclusione del diritto di opzione dovrà essere effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 2443, primo comma, seconda parte, del codice civile e dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile e, quindi, ad opera dello stesso Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, nel presupposto dell'effettiva sussistenza dell'interesse sociale e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 2441, sesto comma, del

tà incaricata della revisione contabile.

L'Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2003, così come integrata dalla delibera assembleare del 15 aprile 2004 e dalla delibera assembleare del [**] aprile 2007, ha deliberato che: (i) il capitale sociale si può ulteriormente incrementare, con aumento scindibile, entro il 31 dicembre 2008, per massimi € 3.098.853,24 mediante emissione di massime n. 103.295.108 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, da offrirsi in sottoscrizione ad amministratori della Società ed a dipendenti della stessa ovvero a dipendenti dell'eventuale società controllante, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero delle società controllate, per effetto dei piani di stock option assunti dalla Società; (ii) il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, entro il 23 dicembre 2008, per massimi complessivi € 5.031.630,39, mediante emissione di massime n. 167.721.013 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, con esclusione del diritto di opzione nei termini di seguito illustrati, a servizio di piani di stock option assunti dalla Società e/o degli ulteriori piani che dovessero essere adottati dal Consiglio di amministrazione, da offrirsi in sottoscrizione: (i) a dipendenti della Società, ovvero dell'eventuale società controllante, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero delle società controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441 ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e/o (ii) limitatamente a massime n. 16.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, ad amministratori delegati (non dipendenti) della Società, ovvero delle società controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso l'esclusione del diritto di opzione dovrà essere effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 2443, primo comma, seconda parte, del codice civile e dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile e, quindi, ad opera dello stesso Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, nel presupposto dell'effettiva sussistenza

| | |
|--|--|
| <p>codice civile, in quanto applicabile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 1.950.000 mediante emissione di massime numero 65.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 7 giugno 2004 sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2004 per i dipendenti. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 300.000 mediante emissione di massime numero 10.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della società controllata, ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c. TDL Infomedia Limited che in data 30 giugno 2004 sono stati individuati quali partecipanti al "Piano di stock option 2004 per i dipendenti TDL". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo</p> | <p>dell'interesse sociale e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, in quanto applicabile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 1.950.000 mediante emissione di massime numero 65.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 7 giugno 2004 sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2004 per i dipendenti. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 300.000 mediante emissione di massime numero 10.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della società controllata, ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c. TDL Infomedia Limited che in data 30 giugno 2004 sono stati individuati quali partecipanti al "Piano di stock option 2004 per i dipendenti TDL". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ulti-</p> |
|--|--|

con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi euro 150.000 mediante emissione di massime numero 5.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione all'Amministratore Delegato di "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato - secondo le risultanze delle riunioni del giorno 8 aprile 2005 e 11 ottobre 2005 - di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 2.022.000 mediante emissione di massime numero 67.400.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario pari al valore normale dell'azione (secondo la normativa tributaria applicabile e tenuto conto che le relative opzioni sono state assegnate in data 8 aprile 2005), riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 8 aprile 2005 sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2005 per i dipendenti. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi euro 150.000 mediante emissione di massime numero 5.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario pari al valore normale dell'azione (secondo la normativa tributaria applicabile e tenuto conto che le relative opzioni sono state assegnate in data 8 aprile 2005) e

mo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi euro 150.000 mediante emissione di massime numero 5.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione all'Amministratore Delegato di "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato - secondo le risultanze delle riunioni del giorno 8 aprile 2005 e 11 ottobre 2005 - di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 2.022.000 mediante emissione di massime numero 67.400.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario pari al valore normale dell'azione (secondo la normativa tributaria applicabile e tenuto conto che le relative opzioni sono state assegnate in data 8 aprile 2005), riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 8 aprile 2005 sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2005 per i dipendenti. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi euro 150.000 mediante emissione di massime numero 5.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario pari al valore normale dell'azione (secondo la normativa tributaria applicabile e tenuto conto che le relative opzioni sono state assegnate

comunque non inferiore a Euro 0,3133, come meglio risulta dalla delibera consiliare, riservato in sottoscrizione all'Amministratore Delegato di "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 280.050 mediante emissione di massime numero 9.335.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3221, riservato in sottoscrizione a dipendenti della società controllata Thomson Directories Limited, che sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2005 per i dipendenti TDL. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 48.000 mediante emissione di massime numero 1.600.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3915, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 4 novembre 2005 sono stati individuati quali partecipanti al completamento del Piano di stock option 2005 per i dipendenti del Gruppo Seat. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

in data 8 aprile 2005) e comunque non inferiore a Euro 0,3133, come meglio risulta dalla delibera consiliare, riservato in sottoscrizione all'Amministratore Delegato di "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 280.050 mediante emissione di massime numero 9.335.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3221, riservato in sottoscrizione a dipendenti della società controllata Thomson Directories Limited, che sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2005 per i dipendenti TDL. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 48.000 mediante emissione di massime numero 1.600.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3915, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 4 novembre 2005 sono stati individuati quali partecipanti al completamento del Piano di stock option 2005 per i dipendenti del Gruppo Seat. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

ARTICOLO 6 – AZIONI

L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore.

Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Le azioni di risparmio hanno i privilegi e i diritti descritti nel presente articolo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel comma che precede, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura stabilita nel sesto comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'assemblea che approva il bilancio di esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso, utilizzare le riserve disponibili per soddisfare i diritti patrimoniali di cui al precedente comma sei come eventualmente accresciuti ai sensi del precedente comma otto.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Al fine di assicurare al rappresentante comune ade-

ARTICOLO 6 – AZIONI

INVARIATO

| | |
|--|---|
| <p>guata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, al medesimo saranno inviate, secondo i termini e le modalità regolanti l'informativa al mercato, le comunicazioni relative alle predette materie.</p> <p>Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della società venissero escluse dalle negoziazioni, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e le proprie caratteristiche, fermo restando che l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie o in azioni privilegiate ammesse a quotazione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni di risparmio - compatibilmente con le disposizioni di legge all'epoca vigenti - ed inoltre il diritto di voto in relazione alle sole deliberazioni dell'assemblea straordinaria, secondo condizioni e modalità da definirsi con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria all'uopo convocata e ferma restando - ove occorresse - l'approvazione dell'assemblea degli azionisti di risparmio.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI</p> <p>La Società può emettere obbligazioni in conformità alle disposizioni di legge.</p> | <p align="center">ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI INVARIATO</p> |
| <p align="center">TITOLO III ASSEMBLEA</p> <p align="center">ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO</p> <p>Possono intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, in possesso di idonea certificazione, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario entro i due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.</p> <p>Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.</p> <p>La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.</p> | <p align="center">TITOLO III ASSEMBLEA</p> <p align="center">ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO</p> <p>Possono intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto, in possesso di idonea certificazione, per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario <u>prevista dall'articolo 2370, Il comma, codice civile</u>, entro i due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.</p> <p>Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.</p> <p>La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.</p> |
| <p align="center">ARTICOLO 9 - POTERI</p> <p>L'Assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge.</p> | <p align="center">ARTICOLO 9 – POTERI INVARIATO</p> |
| <p align="center">ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE</p> <p>L'Assemblea è convocata ai sensi di legge presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nei modi e nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Sole 24ore".</p> | <p align="center">ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE INVARIATO</p> |

| | |
|--|--|
| <p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalando le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c..</p> <p>L'assemblea è altresì convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.</p> <p>In caso di mancata costituzione in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione.</p> | |
| <p>ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA</p> <p>Nell'assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.</p> <p>Nell'assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e, se emesse, quelle privilegiate, con diritto di voto.</p> <p>I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono previsti dalla legge.</p> | <p>ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA INVARIATO</p> |
| <p>ARTICOLO 12 – PRESIDENZA E CONDUZIONE DEI LAVORI</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o, in subordine, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, secondo il numero di voti posseduto.</p> <p>L'Assemblea su proposta del Presidente, elegge un segretario anche al di fuori degli azionisti con le modalità di cui al comma precedente.</p> <p>Nelle ipotesi previste dalla legge e laddove il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale viene redatto per atto pubblico da notaio designato dal Presidente medesimo.</p> <p>Il Presidente della riunione verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la conformità delle deleghe alle leggi in vigore, la regolarità della costituzione dell'adunanza, l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori e adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.</p> | <p>ARTICOLO 12 – PRESIDENZA E CONDUZIONE DEI LAVORI INVARIATO</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.</p> <p>Lo svolgimento delle assemblee può essere disciplinato da apposito Regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.</p> | |
| <p>ARTICOLO 13 - COPIE ED ESTRATTI</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali assembleari possono essere rilasciati e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario del Consiglio.</p> | <p>ARTICOLO 13 - COPIE ED ESTRATTI INVARIATO</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.</p> <p>L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p> <p>Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale non oltre il ventesimo giorno precedente quello fissato per l'assem-</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.</p> <p>L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p> <p>Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, <u>fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</u></p> <p><u>Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147 ter, IV C, d.lgs. 58/1998.</u></p> <p>La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale non oltre il ventesimo giorno precedente quello fissato per l'as-</p> |

| | |
|---|---|
| <p>blea in prima convocazione.</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a spese dei soci proponenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine</p> | <p>semblea in prima convocazione.</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a spese dei soci proponenti almeno dieci <u>quindici</u> giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, <u>ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998</u>. Al fine di comprovare la titolarità del <u>predetto diritto, numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, in allegato alle liste presentate dai</u> soci dovranno <u>essere presentate e/o recapitate depositate</u> presso la sede della Società, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia delle <u>certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesima documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea</u>.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica <u>e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998</u>. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - <u>fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori</u></p> |
|---|---|

progressivo con il quale sono elencati nella lista, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto amministratori ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi moti-

che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza - come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto amministratori ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Resta fermo

(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e

(ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi mo-

| | |
|---|--|
| <p>vo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.</p> | <p>tivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, <u>fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possiedano i predetti requisiti di indipendenza.</u></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.</p> |
| <p>ARTICOLO 15 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ed eventualmente un Vice Presidente nonché un Segretario, che può anche essere estraneo al Consiglio.</p> | <p>ARTICOLO 15 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO INVARIATO</p> |
| <p>ARTICOLO 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due Amministratori o da due Sindaci effettivi. Le riunioni del Consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p> <p>L'avviso di convocazione sarà spedito per corriere, telegramma, telefax, e-mail ad ogni Consigliere e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso al-</p> | <p>ARTICOLO 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO</p> <p>Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due Amministratori o da due <u>un</u> Sindaco <u>effettivo</u>. Le riunioni del Consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p> <p>L'avviso di convocazione sarà spedito per corriere, telegramma, telefax, e-mail ad ogni Consigliere e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso</p> |

| | |
|--|--|
| <p>meno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione.</p> <p>In caso di assenza o rinuncia del Presidente, le sedute del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in subordine, dal Consigliere più anziano per età.</p> <p>In caso di assenza del Segretario del Consiglio, il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.</p> <p>L'informativa viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta.</p> | <p>almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione.</p> <p>In caso di assenza o rinuncia del Presidente, le sedute del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in subordine, dal Consigliere più anziano per età.</p> <p>In caso di assenza del Segretario del Consiglio, il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.</p> <p>L'informativa viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta.</p> |
| <p>ARTICOLO 17 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori intervenuti.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni del Consiglio da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2421, n. 4, cod. civ. sottoscritte dal Presidente e dal Segretario o da un notaio. Quando sia prescritto dalla legge o il Presidente lo ritenga opportuno, le deliberazioni saranno verbalizzate da un notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> | <p>ARTICOLO 17 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI INVARIATO</p> |
| <p>ARTICOLO 18 - COPIE ED ESTRATTI</p> <p>Le copie e gli estratti dei verbali consiliari possono essere rilasciati e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario del Consiglio.</p> | <p>ARTICOLO 18 - COPIE ED ESTRATTI INVARIATO</p> |
| <p>ARTICOLO 19 - POTERI DEL CONSIGLIO -</p> | <p>ARTICOLO 19 - POTERI DEL CONSIGLIO -</p> |

| DELEGHE | DELEGHE |
|---|---|
| <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ. e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più amministratori eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati; - nominare uno o più Direttori Generali e procuratori ad negotia, determinandone le attribuzioni e le facoltà. <p>Il Comitato Esecutivo si riunirà con la frequenza necessaria in relazione alle materie ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione e ogni volta lo si ritenga opportuno. Per la convocazione e le modalità di tenuta delle riunioni del Comitato Esecutivo ivi compresi i quorum costitutivi e di voto si applica quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è altresì Segretario del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza, il Segretario della riunione è nominato dal Comitato, anche al di fuori dei suoi membri.</p> <p>Il Consiglio può altresì costituire Comitati al proprio interno con funzioni consultive e propositive determinandone le attribuzioni e le facoltà.</p> | <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ. e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. <p>Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più amministratori eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati; - nominare uno o più Direttori Generali e procuratori ad negotia, determinandone le attribuzioni e le facoltà. <p>Il Comitato Esecutivo si riunirà con la frequenza necessaria in relazione alle materie ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione e ogni volta lo si ritenga opportuno. Per la convocazione e le modalità di tenuta delle riunioni del Comitato Esecutivo ivi compresi i quorum costitutivi e di voto si applica quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è altresì Segretario del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza, il Segretario della riunione è nominato dal Comitato, anche al di fuori dei suoi membri.</p> <p>Il Consiglio può altresì costituire Comitati al proprio interno con funzioni consultive e propositive determinandone le attribuzioni e le facoltà.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p><u>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica. Possono essere nominati dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari soltanto coloro i quali siano in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società ovvero di società con essa comparabili per dimensioni ovvero per struttura organizzativa.</u></p> |
| <p>ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ'</p> <p>La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente nonché, se nominati, al Vice Presidente e agli amministratori delegati in via disgiunta tra loro nell'ambito delle rispettive deleghe.</p> | <p>ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ'</p> <p>INVARIATO</p> |
| <p>ARTICOLO 21 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI</p> <p>Ai Consiglieri di Amministrazione spetta - oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni - un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea.</p> <p>Detto compenso può comprendere anche quello degli amministratori investiti di particolari cariche.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria può altresì attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'atto della loro nomina, il diritto alla percezione di una indennità di fine rapporto (mandato).</p> | <p>ARTICOLO 21 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI</p> <p>INVARIATO</p> |

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea che ne fissa anche la retribuzione. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibili-

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea che ne fissa anche la retribuzione. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, fatta comunque salva l'applicazione di diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. ~~Nelle quali liste~~ i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, l C, d. lgs. 58/1998.

Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, in allegato alle liste presentate dai soci dovranno ~~essere presentate e/o recapitate~~ depositate presso la sede della società, ~~con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,~~ con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesima documentazione comprovante il diritto a partecipare all'assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibili-

| | |
|--|---|
| <p>tà.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la Società controllante e le Società dalla stessa controllata), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del</p> | <p>leggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la Società controllante e le Società dalla stessa controllata), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno diecidieciquindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti <u>e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti</u>, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato <u>espresso della dalla seconda lista, ove presentata</u>, che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di nomina del</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>legio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum di legge.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n.162, art. 1, comma 3, si precisa che attività editoriale, pubblicitaria e servizi di comunicazione in genere, indipendentemente dal mezzo o dal supporto utilizzato, costituiscono attività strettamente attinenti a quella dell'impresa.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> | <p>Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum di legge.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n.162, art. 1, comma 3, si precisa che attività editoriale, pubblicitaria e servizi di comunicazione in genere, indipendentemente dal mezzo o dal supporto utilizzato, costituiscono attività strettamente attinenti a quella dell'impresa.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO V BILANCIO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il cinque per cento degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.</p> <p>Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritiene più opportuni o necessari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.</p> <p>I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO V BILANCIO</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 23 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI INVARIATO</p> |

| | |
|--|--|
| giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società. | |
| <p style="text-align: center;">TITOLO VI SCIoglIMENTO ARTICOLO 24 - LIQUIDATORI</p> <p>In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi nei limiti di legge.</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO VI SCIoglIMENTO ARTICOLO 24 – LIQUIDATORI INVARIATO</p> |
| <p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 25 - DOMICILIAZIONE DEGLI AZIONISTI - FORO CONVENZIONALE</p> <p>Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci.</p> <p>Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.</p> | <p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 25 - DOMICILIAZIONE DEGLI AZIONISTI - FORO CONVENZIONALE INVARIATO</p> |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 26 - RINVIO</p> <p>Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 26 – RINVIO INVARIATO</p> |

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta deliberativa:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Seat Pagine Gialle S.p.A.,

- vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, come successivamente modificata dal d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 303,
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare gli articoli 5, 8, 14, 16, 19, 22 del vigente Statuto di Seat Pagine Gialle S.p.A. approvandone il seguente rispettivo nuovo testo:

“ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a € 250.182.014,46 diviso in n. 8.203.325.696 azioni ordinarie e n. 136.074.786 azioni di risparmio, del valore nominale di euro 0,03 ciascuna.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10 per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2003, così come integrata dalla delibera assemblea-

re del 15 aprile 2004 e dalla delibera assembleare del [**] aprile 2007, ha deliberato che: (i) il capitale sociale si può ulteriormente incrementare, con aumento scindibile, entro il 31 dicembre 2008, per massimi € 3.098.853,24 mediante emissione di massime n. 103.295.108 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, da offrirsi in sottoscrizione ad amministratori della Società ed a dipendenti della stessa ovvero a dipendenti dell'eventuale società controllante, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero delle società controllate, per effetto dei piani di stock option assunti dalla Società; (ii) il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, entro il 23 dicembre 2008, per massimi complessivi € 5.031.630,39, mediante emissione di massime n. 167.721.013 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, con esclusione del diritto di opzione nei termini di seguito illustrati, a servizio di piani di stock option assunti dalla Società e/o degli ulteriori piani che dovessero essere adottati dal Consiglio di amministrazione, da offrirsi in sottoscrizione: (i) a dipendenti della Società, ovvero dell'eventuale società controllante, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, ovvero delle società controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di amministrazione, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2441 ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e/o (ii) limitatamente a massime n. 16.800.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,03, ad amministratori delegati (non dipendenti) della Società, ovvero delle società controllate, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso l'esclusione del diritto di opzione dovrà essere effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art. 2443, primo comma, seconda parte, del codice civile e dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile e, quindi, ad opera dello stesso Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, nel presupposto dell'effettiva sussistenza dell'interesse sociale e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, in quanto applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 1.950.000 mediante emissione di massime numero 65.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 7 giugno 2004 sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2004 per i dipendenti. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 300.000 mediante emissione di massime numero 10.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della società controllata, ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c. TDL Infomedia Limited che in data 30 giugno 2004 sono stati individuati quali partecipanti al "Piano di stock option 2004 per i dipendenti TDL". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2004, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli A-

zionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi euro 150.000 mediante emissione di massime numero 5.000.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3341, riservato in sottoscrizione all'Amministratore Delegato di "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2009, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato - secondo le risultanze delle riunioni del giorno 8 aprile 2005 e 11 ottobre 2005 - di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 2.022.000 mediante emissione di massime numero 67.400.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario pari al valore normale dell'azione (secondo la normativa tributaria applicabile e tenuto conto che le relative opzioni sono state assegnate in data 8 aprile 2005), riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 8 aprile 2005 sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2005 per i dipendenti. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi euro 150.000 mediante emissione di massime numero 5.000.000 di azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario pari al valore normale dell'azione (secondo la normativa tributaria applicabile e tenuto conto che le relative opzioni sono state assegnate in data 8 aprile 2005) e comunque non inferiore a Euro 0,3133, come meglio risulta dalla delibera consiliare, riservato in sottoscrizione all'Amministratore Delegato di "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.". Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 280.050 mediante emissione di massime numero 9.335.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3221, riservato in sottoscrizione a dipendenti della società controllata Thomson Directories Limited, che sono stati individuati quali partecipanti al Piano di stock option 2005 per i dipendenti TDL. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2005, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti da ultimo con deliberazione del 15 aprile 2004, ha deliberato di aumentare il capitale sociale di nominali massimi Euro 48.000 mediante emissione di massime numero 1.600.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,03 ciascuna, godimento regolare, al prezzo unitario di Euro 0,3915, riservato in sottoscrizione ai dipendenti della "SEAT PAGINE GIALLE S.p.A." e delle società con-

trollate ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 c.c., che in data 4 novembre 2005 sono stati individuati quali partecipanti al completamento del Piano di stock option 2005 per i dipendenti del Gruppo Seat. Ove l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2010 il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, come meglio precisato dalla delibera consiliare.

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, Il comma, codice civile, entro i due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.

ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ed un massimo di 21 (ventuno) Consiglieri.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147 ter, IV C, d.lgs. 58/1998.

La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale non oltre il ventesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale a spese dei soci proponenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, I C, d. lgs. 58/1998. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, in allegato alle liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussi-

stenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, d. lgs. 58/1998. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che, sulla base della normativa applicabile, devono possedere i requisiti di indipendenza ovvero essere espressi, ove possibile, dalla minoranza - come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti espressi sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

2) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto amministratori ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Resta fermo

(i) che almeno un amministratore deve essere tratto da una lista, ove presente, che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e

(ii) che almeno un amministratore tratto dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, nonché almeno uno di quelli tratti dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, dovranno rivestire i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 ter, IV C, d.lgs. 58/1998.

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi motivo non nominati ai sensi del procedimento descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che possedano i predetti requisiti di indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 C.C.

ARTICOLO 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o dal Consigliere più anziano per età, di regola almeno trimestralmente e comunque ogni volta che lo si ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta al Presidente richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da almeno due Amministratori o da un Sindaco effettivo. Le riunioni del Consiglio si terranno nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella tratta-

zione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

L'avviso di convocazione sarà spedito per corriere, telegramma, telefax, e-mail ad ogni Consigliere e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata per la riunione.

In caso di assenza o rinuncia del Presidente, le sedute del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, se nominato, o, in subordine, dal Consigliere più anziano per età.

In caso di assenza del Segretario del Consiglio, il Segretario della riunione è nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento ove esistente.

L'informativa viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta.

ARTICOLO 19 - POTERI DEL CONSIGLIO - DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis cod.civ. e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più amministratori eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali e procuratori ad negotia, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Comitato Esecutivo si riunirà con la frequenza necessaria in relazione alle materie ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione e ogni volta lo si ritenga opportuno. Per la convocazione e le modalità di tenuta delle riunioni del Comitato Esecutivo ivi compresi i quorum costitutivi e di voto si applica quanto disposto per il Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è altresì Segretario del Comitato Esecutivo. In caso di sua assenza, il Segretario della riunione è nominato dal Comitato, anche al di fuori dei suoi

membri.

Il Consiglio può altresì costituire Comitati al proprio interno con funzioni consultive e propositive determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinandone la durata in carica. Possono essere nominati dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari soltanto coloro i quali siano in possesso di un'esperienza almeno triennale maturata in posizione di adeguata responsabilità presso l'area amministrativa e/o finanziaria della Società ovvero di società con essa comparabili per dimensioni ovvero per struttura organizzativa.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea che ne fissa anche la retribuzione. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, fatta comunque salva l'applicazione di diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura determinata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 147 ter, l. C., d. lgs. 58/1998.

Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, in allegato alle liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della società, copia delle certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato espresso dalla seconda lista, ove presentata, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di nomina del Collegio Sindacale non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza nonché per la designazione dei sindaci per qualsiasi motivo non nominati ai sensi dei precedenti commi. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum di legge.

Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n.162, art. 1, comma 3, si precisa che attività editoriale, pubblicitaria e servizi di comunicazione in genere, indipendentemente dal mezzo o dal supporto utilizzato, costituiscono attività strettamente attinenti a quella dell'impresa.

Le riunioni del Collegio Sindacale - qualora il Presidente ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente."

- di approvare, di conseguenza, il nuovo testo integrale di statuto aggiornato con le proposte sopra approvate;
- di conferire, disgiuntamente, al Presidente e all'Amministratore Delegato i poteri necessari per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Milano, marzo 2007

In originale firmato:

Seat Pagine Gialle S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Enrico Giliberti